

## **TI\_GERICHTE 32.2012.123 vom 19. März 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-03-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2012.123](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2012.123)

FR: TI\_GERICHTE 32.2012.123 du 19 mars 2012

IT: TI\_GERICHTE 32.2012.123 del 19 marzo 2012

### **Regeste**

Ricorso irricevibile. Non sussiste alcun interesse degno di protezione al riconoscimento di un grado d'invalidità del 25% nell'ottica di una rendita della previdenza professionale, in quanto l'accertamento dell'ufficio AI non esplica effetto vincolante nei confronti della Fondazione LPP

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

marzo 2007 l'Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato ( DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvia ai considerandi ( DTF 113 V 159 ). Per quel che concerne la decisione (formatrice) concernente prestazioni assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo . Il grado d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta, l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. Infine, l'interesse degno di protezione può unicamente essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore ( DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 114 V 203 con riferimenti; inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4 pag. 391 seg.; 129 V 289 consid. 2.1 pag. 290 con i rispettivi riferimenti). Se pertanto l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se l'interessato si possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata ( DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173). In una sentenza 8C\_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un'assicurata non contestava né l'entità della rendita AI attribuita, né l'inizio della determinazione della rendita, ma nell'ottica del riconoscimento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un'altra definizione dell'insorgenza dell'invalidità. L'Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione dell'AI, in quanto l'insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciuta

(SVR 2009 BVG nr. 27). Allorquando in discussione è il grado d'invalidità, la giurisprudenza non riconosce l'interesse degno di protezione se la richiesta di modifica del grado d'invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell'assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del grado d'invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7). In una sentenza del 9 giugno 2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3 l'Alta Corte ha negato l'effetto vincolante del grado di invalidità stabilito – in maniera non precisa (“ grobe Schätzung ”) – dall'Ufficio AI per un istituto di previdenza e di conseguenza l'interesse degno di protezione all'impugnazione della decisione. In un'altra sentenza 8C\_696/2008 del 3 giugno 2009 il TF ha confermato la decisione dell'Ufficio AI che ha ridotto il grado d'invalidità dal 30 al 27% senza dare la possibilità all'assicurato di ritirare il ricorso. Secondo l'Alta Corte non vi era violazione del divieto di reformatio in pejus anche se questa riduzione avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulle prestazioni della previdenza professionale dell'assicurato. Nella sentenza 9C\_1073/2009 del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità. In quel caso l'assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i quali avevano concluso che il tasso d'invalidità non avrebbe superato comunque il grado del 34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da invalido. Il ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di precisare il tasso d'invalidità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la valutazione dell'incapacità di guadagno nella previdenza professionale. Il TF nella sentenza 9C\_971/2009 del 14 giugno 2011 ha negato la richiesta di accertamento del grado preciso d'invalidità nell'ottica di una eventuale rendita della previdenza professionale sovraobbligatoria rilevando quanto segue: " Da un lato perché per il calcolo della media retrospettiva non è determinante il grado di invalidità esatto, quanto piuttosto quello dell'incapacità lavorativa. Dall'altro perché gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità (cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007 IV n. 3 pag. 8 consid. 3 [I 808/05]). L'accertamento di un grado d'invalidità che non raggiunge il limite di legge del 40% (art. 28 LAI) non esplica per contro effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell'AI non hanno (avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure sentenze 8C\_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C\_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con riferimenti." 2.2. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che la Fondazione collettiva LPP \_\_\_\_\_ ha attribuito a RI 1 una rendita d'invalidità del 25% a far tempo dal 1° ottobre 2011, sulla base della decisione dell'assicuratore infortuni, ma solo fino al 30 novembre 2011, in quanto l'assicurazione invalidità a partire dal 1° dicembre 2011 ha riconosciuto un grado inferiore al 25% che non permette più – ai sensi della relazione contrattuale tra \_\_\_\_\_ e RI 1 – di accordare una rendita d'invalidità (doc. A1 e A2). Alla luce della giurisprudenza appena esposta il TCA ritiene che nel caso concreto non esiste alcun interesse degno di protezione al riconoscimento di un grado d'invalidità del 25% nell'ottica di una rendita della previdenza professionale, in quanto l'accertamento dell'Ufficio AI non esplica effetto vincolante nei confronti della Fondazione collettiva LPP \_\_\_\_\_.

L'accertamento di un grado d'invalidità del 25% infatti - come richiede il legale di RI 1 – non risulta decisivo per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità in ambito AI visto

che in ogni caso esso non raggiunge il limite di legge del 40% che ai sensi dell'art. 28 LAI dà diritto ad una rendita d'invalidità. In considerazione di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile. 2.3. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'assicurato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.